**Regolamento per l’elezione delle rappresentanze studentesche della LUMSA**

**Art. 1**

**Indizione delle elezioni**

Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto pubblicato sul sito *web* dell’Università almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni. Tale decreto indica le rappresentanze da eleggere, come da art. 2 del presente regolamento, le modalità per il deposito delle liste dei candidati, la sede, il giorno e l’orario fissati per le votazioni.

**Art. 2**

**Rappresentanze da eleggere**

I rappresentanti da eleggere sono uno/a studente/ssa per ogni corso di laurea attivo nei vari Dipartimenti della LUMSA.

**Art. 3**

**Commissione elettorale**

Per l’organizzazione delle operazioni elettorali è costituita una commissione elettorale, della quale fanno parte il Rettore, o suo delegato, il Direttore Generale o suo delegato, un funzionario dell’amministrazione universitaria, un rappresentante dei docenti.

**Art. 4**

**Elettorato attivo**

Hanno diritto al voto gli studenti che, alla data di svolgimento delle elezioni, risultino iscritti in corso o fuori corso da non più di due anni, con ordinamento triennale, magistrale, a ciclo unico.

**Art. 5**

**Elettorato passivo**

Sono eleggibili gli studenti iscritti in corso alla data di svolgimento delle elezioni fermo il rispetto del successivo art. 7.

**Art. 6**

**Elenchi elettorali**

La commissione elettorale, entro il trentacinquesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, predispone e affigge all’albo dell’Università appositi elenchi elettorali dai quali risultano gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo.

Gli eventuali ricorsi contro gli elenchi devono essere presentati alla commissione elettorale entro il trentesimo giorno precedente le elezioni.

La suddetta commissione decide sui ricorsi entro 48 ore.

**Art. 7**

**Candidature e liste elettorali**

Le candidature e le liste elettorali sono presentate con le seguenti modalità:

in ciascun Dipartimento gli studenti eleggono un rappresentante per ogni corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico.

Le liste dei candidati devono essere sostenute da almeno 30 elettori per le lauree triennali, 20 per le lauree magistrali e 40 per le lauree magistrali a ciclo unico.

Ogni lista deve essere contraddistinta da una denominazione e/o simbolo e deve essere presentata in modalità telematica (attraverso la piattaforma “*eligo*”) e cartacea utilizzando l’apposito modulo “candidature studenti”.

Nessuno studente può candidarsi per un organo di dipartimento diverso da quello cui afferisce il corso di laurea al quale è iscritto.

Tutti i sottoscrittori devono godere dell’elettorato attivo per l’elezione in vista della quale la lista è presentata.

Inoltre:

* nessun candidato può essere incluso in più liste per l’elezione dei rappresentanti;
* nessuno studente può sostenere, mediante sottoscrizione, più di una lista per l’elezione dei rappresentanti;
* ciascuna lista deve essere depositata – oltre che in modalità telematica attraverso la piattaforma “*eligo*” - presso la Segreteria amministrativa entro le ore 12:00 del sedicesimo giorno precedente le elezioni. Il deposito deve essere effettuato da un candidato o da un sostenitore della lista.

La commissione elettorale verificata la regolarità delle candidature e delle liste, il numero di sottoscrizioni e la loro conformità al presente regolamento provvede, altresì, a rendere pubbliche le candidature e le liste. Qualora, dopo la suddetta verifica, il numero dei sottoscrittori della lista sia inferiore a quello richiesto ovvero siano riscontrate altre irregolarità, la commissione elettorale ne dà comunicazione tempestiva, con invito a regolarizzare la lista entro 2 giorni, fermo restando l’ordine di presentazione delle liste. Le candidature e le liste possono essere contestate dagli interessati entro i successivi 2 giorni.

I ricorsi sono decisi dalla commissione elettorale entro le successive 48 ore.

L’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni che precedono, è di competenza degli uffici amministrativi.

**Art. 8**

**Propaganda elettorale**

La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo alla pubblicazione delle candidature e delle liste da parte della Commissione elettorale e cessa comunque alle ore 13:00 del giorno che precede il primo giorno di votazione.

**Art. 9**

**Modalità di voto / Voto elettronico**

Le procedure elettorali si svolgono in via ordinaria con modalità telematica.

La procedura cartacea riveste pertanto carattere residuale, essendo utilizzabile solo laddove la procedura telematica non sia esperibile.

La procedura telematica è volta a garantire la semplificazione e la trasparenza nelle operazioni di scrutinio, anche in attuazione dei principi di sostenibilità ed efficienza dell’azione amministrativa.

La procedura di elezione telematica è definita in modo da garantire:

a) che il voto sia personale, libero e segreto;

b) adeguate modalità di accertamento dell’identità dell’elettore mediante l’autenticazione con credenziali personali non cedibili a terzi e, qualora ritenuto opportuno, eventuali ulteriori modalità che assicurino l’autenticazione;

c) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso mediante l’adozione di misure che impediscano l’associazione tra votante e il voto espresso dalla stessa.

Le elezioni mediante voto telematico sono effettuate utilizzando una apposita procedura telematica alla quale ciascun elettore può accedere da remoto utilizzando credenziali di accesso strettamente personali e univoche.

**Art. 10**

**Seggio elettorale**

Il seggio elettorale, unico per tutte le categorie di elettori, è costituito con decreto rettorale.

**Art. 11**

**Schede**

Ogni scheda riporta le denominazioni e/oi simboli delle liste presentate, elencate secondo l’ordine di presentazione, e i nomi dei candidati.

**Art. 12**

**Modalità delle votazioni**

Le operazioni di voto si svolgono nei giorni e nelle fasce orarie indicate nel decreto rettorale di indizione.

Ogni elettore può votare utilizzando indifferentemente un proprio dispositivo abilitato alla navigazione *Internet*.

**Art. 13**

**Operazioni di scrutinio**

A conclusione delle operazioni di voto, la Commissione elettorale, constatata la regolarità delle operazioni di voto, dà inizio alle operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio ed elaborazione dei risultati sono rese disponibili dal sistema di voto elettronico utilizzato.

**Art. 14**

**Proclamazione degli eletti**

La commissione elettorale, dopo aver controllato la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, redige verbale nel quale riporta, in base ai risultati elettorali, i nominativi degli eletti con le relative liste e lo invia al Rettore.

Il Rettore proclama, entro sette giorni dalla comunicazione da parte della commissione elettorale, l’esito delle elezioni con suo decreto, assicurando allo stesso pubblicità.

**Art. 15**

**Sostituzione degli eletti**

Nei casi di non accettazione, rinuncia o cessazione a qualsiasi titolo dei rappresentanti degli studenti la sostituzione avviene con il subentro del primo dei non eletti, appartenente alla stessa lista. Se si è verificata parità tra più liste, subentra il candidato non eletto che abbia ottenuto più preferenze nell’ambito di tali liste.

Ove non sia possibile individuare sostituti subentranti, il Presidente del corso di studio convoca l’Assemblea degli studenti del corso per la designazione di un sostituto.

**Art. 16**

**Durata in carica e decadenza**

Gli eletti entrano in carica l’anno accademico successivo a quello in cui si svolge il procedimento elettorale e rimangono in carica tre anni.

Ciascun eletto decade automaticamente qualora, per qualsiasi motivo, perda il diritto all’elettorato passivo.